



VERBALE N. 8 DELL'ADUNANZA DEL 27 FEBBRAIO 2014

All'adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Consigliere Segretario Pietro Di Tosto, il Consigliere Tesoriere Antonino Galletti nonché i Consiglieri Alessandro Cassiani, Antonio Caiafa, Domenico Condello, Isabella Maria Stoppani, Fabrizio Bruni, Antonio Conte, Mario Scialla, Riccardo Bolognesi, Mauro Mazzoni, Matteo Santini, Aldo Minghelli.

Audizione Avvocati morosi

- Viene ammesso in Aula l'Avv. (omissis).

Il Presidente comunica che l'Avv. (omissis) è stato convocato per il mancato pagamento delle quote di iscrizione per un importo complessivo da versare pari ad euro (omissis).

Il Consigliere Tesoriere Galletti informa l'Avv. (omissis) che il nuovo Ordinamento forense obbliga l'Ordine degli Avvocati ad attivare la procedura di sospensione dall'attività professionale, dando lettura dell'art. 6 L. 247/2012 e del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense del 22 novembre 2013 n. 3.

Il Consiglio Nazionale Forense potrebbe commissariare l'Ordine di appartenenza se quest'ultimo non dimostrasse di essersi attivato per il recupero delle somme dovute.

L'Avv. (omissis) dichiara di voler eseguire il versamento, ma le difficoltà del momento sono tali che non gli hanno permesso di adempiere con rapidità, nonostante la buona volontà di voler saldare il debito.

Il Presidente informa che la legge, purtroppo, non prevede la possibilità di dilazione ed invita l'Avv. (omissis) ad effettuare sollecitamente il pagamento.

Il Consiglio, all'unanimità, delibera la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale dell'Avv. (omissis), ai sensi dell'art. 6 comma 6 L. 247/2012, con l'onere a carico dell'Ufficio Iscrizioni di procedere alla notifica all'interessato.

- Viene ammessa in Aula l'Avv. (omissis).

Il Presidente comunica che l'Avv. (omissis) è stata convocata per il mancato pagamento delle quote di iscrizione per un importo complessivo da versare pari ad euro (omissis).

Il Consigliere Tesoriere Galletti informa l'Avv. (omissis) che il nuovo Ordinamento forense obbliga l'Ordine degli Avvocati ad attivare la procedura di sospensione dall'attività professionale, dando lettura dell'art. 6 L. 247/2012 e del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense del 22 novembre 2013 n. 3.

Il Consiglio Nazionale Forense potrebbe commissariare l'Ordine di appartenenza se quest'ultimo non dimostrasse di essersi attivato per il recupero delle somme dovute.

L'Avv. (omissis) dichiara di aver versato in data odierna i contributi per gli anni (omissis) per euro (omissis) con residuo a suo debito di complessivi euro (omissis). In ogni caso precisa di avere presentato in data (omissis), protocollo n. (omissis), istanza di rateizzazione dei contributi annuali ancora dovuti, senza ricevere alcuna risposta dagli uffici.

Il Presidente informa che la legge, purtroppo, non prevede la possibilità di dilazione ed invita l'Avv. (omissis) ad effettuare sollecitamente il pagamento, specificando che una volta provveduto alla regolarizzazione il provvedimento di sospensione dall'esercizio dell'attività professionale sarà automaticamente revocato.

Il Consiglio, all'unanimità, delibera la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale



dell'Avv. (omissis), ai sensi dell'art. 6 comma 6 L. 247/2012, con l'onere a carico dell'Ufficio Iscrizioni di procedere alla notifica all'interessato.

- Viene ammesso in Aula l'Avv. (omissis).

Il Presidente comunica che l'Avv. (omissis) è stato convocato per il mancato pagamento delle quote di iscrizione per un importo complessivo da versare pari ad euro (omissis).

Il Consigliere Tesoriere Galletti informa l'Avv. (omissis) che il nuovo Ordinamento forense obbliga l'Ordine degli Avvocati ad attivare la procedura di sospensione dall'attività professionale, dando lettura dell'art. 6 L. 247/2012 e del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense del 22 novembre 2013 n. 3.

Il Consiglio Nazionale Forense potrebbe commissariare l'Ordine di appartenenza se quest'ultimo non dimostrasse di essersi attivato per il recupero delle somme dovute.

L'Avv. (omissis) dichiara di aver versato in data odierna i contributi per gli anni (omissis) per euro (omissis) con residuo a suo debito di complessivi euro (omissis). In ogni caso precisa di avere presentato in data (omissis), protocollo n. (omissis), istanza di rateizzazione dei contributi annuali ancora dovuti, senza ricevere alcuna risposta dagli uffici.

Il Presidente informa che la legge, purtroppo, non prevede la possibilità di dilazione ed invita l'Avv. (omissis) ad effettuare sollecitamente il pagamento, specificando che una volta provveduto alla regolarizzazione il provvedimento di sospensione dall'esercizio dell'attività professionale sarà automaticamente revocato.

Il Consiglio, all'unanimità, delibera la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale dell'Avv. (omissis), ai sensi dell'art. 6 comma 6 L. 247/2012, con l'onere a carico dell'Ufficio Iscrizioni di procedere alla notifica all'interessato.

- Viene ammesso in Aula l'Avv. (omissis).

Il Presidente comunica che l'Avv. (omissis) è stato convocato per il mancato pagamento delle quote di iscrizione per un importo complessivo da versare pari ad euro (omissis).

Il Consigliere Tesoriere Galletti informa l'Avv. (omissis) che il nuovo Ordinamento forense obbliga l'Ordine degli Avvocati ad attivare la procedura di sospensione dall'attività professionale, dando lettura dell'art. 6 L. 247/2012 e del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense del 22 novembre 2013 n. 3.

Il Consiglio Nazionale Forense potrebbe commissariare l'Ordine di appartenenza se quest'ultimo non dimostrasse di essersi attivato per il recupero delle somme dovute.

L'Avv. (omissis) dichiara di voler provvedere al pagamento in breve tempo.

Il Presidente informa che la legge, purtroppo, non prevede la possibilità di dilazione ed invita l'Avv. (omissis) ad effettuare sollecitamente il pagamento, specificando che una volta provveduto alla regolarizzazione il provvedimento di sospensione dall'esercizio dell'attività professionale sarà automaticamente revocato.

Il Consiglio, all'unanimità, delibera la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale dell'Avv. (omissis), ai sensi dell'art. 6 comma 6 L. 247/2012, con l'onere a carico dell'Ufficio Iscrizioni di procedere alla notifica all'interessato.

- Viene ammesso in Aula l'Avv. (omissis).

Il Presidente comunica che l'Avv. (omissis) è stato convocato per il mancato pagamento delle



quote di iscrizione per un importo complessivo da versare pari ad euro (omissis).

Il Consigliere Tesoriere Galletti informa l'Avv. (omissis) che il nuovo Ordinamento forense obbliga l'Ordine degli Avvocati ad attivare la procedura di sospensione dall'attività professionale, dando lettura dell'art. 6 L. 247/2012 e del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense del 22 novembre 2013 n. 3.

Il Consiglio Nazionale Forense potrebbe commissariare l'Ordine di appartenenza se quest'ultimo non dimostrasse di essersi attivato per il recupero delle somme dovute.

L'Avv. (omissis) dichiara di non sapere se ha già pagato, ma tutte le ricevute sono nelle mani del commercialista con il quale sono sorti gravi problemi, comunque provvederà al nuovo versamento in breve tempo.

Il Presidente informa che la legge, purtroppo, non prevede la possibilità di dilazione ed invita l'Avv. (omissis) ad effettuare sollecitamente il pagamento, specificando che una volta provveduto alla regolarizzazione il provvedimento di sospensione dall'esercizio dell'attività professionale sarà automaticamente revocato.

Il Consiglio, all'unanimità, delibera la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale dell'Avv. (omissis), ai sensi dell'art. 6 comma 6 L. 247/2012, con l'onere a carico dell'Ufficio Iscrizioni di procedere alla notifica all'interessato.

– Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica al Consiglio l'esito delle convocazioni ex art. 29, co. 6, L. 247/2012, inviate via P.E.C. in data 10 febbraio 2014 e relative al pagamento degli arretrati da parte degli avvocati morosi.

Il Consigliere Tesoriere Galletti riassume come da prospetto sottostante che:
(omissis)

Rilevato ciò, tenendo in considerazione il disposto dell'art. 29, co. 6, della L. 247/2012 e il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense n.3 del 22 novembre 2012 che impongono agli Ordini l'avvio del procedimento per la sospensione degli iscritti morosi e la conseguente comunicazione dei nominativi al Consiglio Nazionale Forense, il Consigliere Tesoriere Galletti propone la sospensione degli iscritti morosi, fino al saldo delle somme dovute.

Il Consiglio delibera, all'unanimità, la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale degli Avvocati morosi come da elenco, convocati tramite PEC avanti al Consiglio nell'odierna adunanza, ma assenti ingiustificati, ai sensi dell'art. 6 comma 6 L. 247/2012.

Delibera, inoltre, il rinvio del procedimento al 27 marzo 2014 degli Avvocati che hanno chiesto un differimento per impossibilità a comparire come da elenco.

Delibera, infine, di inviare la convocazione per l'avvio della procedura di sospensione per lettera raccomandata agli avvocati che non hanno ricevuto la P.E.C. di convocazione.

Giuramento avvocati

- Sono presenti: Avvocato ALBERTINI Martina, Avvocato ANNICCHIARICO Mariaserena, Abogado APUZZO Gea, Avvocato BAIONE Amalia Maria, Avvocato BAVIELLO Maria, Avvocato BIANCHI Giulio Rainer, Abogado BONI Bonaldo, Avvocato BRAGAGLIA Marco, Avvocato BRUGHIU Alexandra, Abogado CARLI Giuliamaria, Avvocato CARUSO Antonella, Avvocato D'AMBROSIO Silvia, Abogado D'ANDREA Carmelina, Avvocato DE BONIS Carmen, Avvocato DE SANCTIS Valentina, Avvocato DI GIUDA Alessandra Maria, Avvocato ERRICO Patrizia,



Avvocato FABRIZI Ambra, Avvocato FALABELLA Daniela, Avvocato GALLETTA Francesca Romana, Avvocato GALLO CARRABBA Alfonso, Avvocato GIROMETTI Giulia, Avvocato MARIANI Giulia, Avvocato MARTINO Luca, Avvocato MATIZ Francesca, Avvocato MESSINA Lucia, Avvocato PECORARIO Edoardo, Avvocato PESCE Riccardo, Avvocato PUGLIESE Francesco Damiano, Avvocato PULCINELLI Marika, Avvocato SCIROCCO Luca, Avvocato STRACQUALURSI Giovanni, Avvocato TAMBURRANO Emanuela, Avvocato VICECONTE Giuseppina, Avvocato VINCIGUERRA Valentina, Avvocato ZUCCARO Chiara i quali prestano l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: "consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

Incontro con i Componenti della Giunta della Associazione Nazionale Magistrati – Sezione di Roma

- Il Presidente ringrazia per la partecipazione e la presenza presso gli uffici dell'Ordine, del Presidente dell'A.N.M. del Lazio Dott. Giacomo Ebner ed i Componenti della Giunta Dott.ssa Fiammetta Palmieri, Dott. Guido Romano e Dott. Massimo Falabella.

Il Presidente Dott. Giacomo Ebner ritiene che alcune richieste possono essere proposte congiuntamente ad iniziare da quelle relative alla carenza del personale e al parcheggio di Via Teulada.

Il Presidente comunica che alcuni giorni fa il Consiglio di Stato ha emesso la Sentenza per l'apertura degli orari di cancelleria per un periodo non inferiore a 5 ore.

Il Dott. Giacomo Ebner dichiara di essere a conoscenza dell'emissione della Sentenza del Consiglio di Stato e che si è in attesa dei provvedimenti da parte delle Autorità preposte.

Il Consigliere Segretario Di Tosto propone di presentare una proposta congiunta per l'utilizzo anche da parte degli avvocati del parcheggio di Via Teulada destinato esclusivamente ai magistrati e sempre inutilizzato. Inoltre propone di richiedere congiuntamente l'incremento del numero degli addetti presso gli uffici giudiziari del distretto della Corte di Appello di Roma.

Il Consigliere Scialla ricorda che già tempo fa era stata avviata un'azione congiunta tra Magistratura ed Avvocatura per la richiesta di personale e proporre di indire una conferenza stampa congiunta.

Il Consigliere Cassiani chiede di elaborare un documento congiunto tra Avvocati e Magistrati da inviare al Ministero della Giustizia. Gli avvocati il 20 febbraio 2014 sono scesi in Piazza in 15.000 per rivendicare il diritto di difesa e per contrastare le norme in materia di responsabilità solidale dell'avvocato con il proprio assistito e delle motivazioni a pagamento delle sentenze civili. Di conseguenza, sarebbe il momento più opportuno per avanzare una richiesta di audizione congiunta al Ministro della Giustizia.

Il Consigliere Segretario propone nell'immediato di richiedere anche un'audizione congiunta dell'A.N.M. e dell'Ordine degli Avvocati di Roma al Sindaco di Roma per proporre l'assegnazione al Tribunale degli spazi in uso al Ministero della Difesa della Caserma Nazario Sauro e successivamente di richiedere un'audizione congiunta al Ministro della Giustizia in relazione alla carenza di personale presso gli Uffici Giudiziari di Roma, in considerazione che ben 100 impiegati del Tribunale di Roma sono destinati agli uffici del Ministero della Giustizia.



I Dottori Giacomo Ebner, Fiammetta Palmieri, Guido Romano e Massimo Falabella si dichiarano disponibili a presentare le proposte congiuntamente. Vengono incaricati il Consigliere Segretario ed il Dott. Massimo Falabella a tenere i contatti continui tra le due Istituzioni.

Il Dott. Ebner si dichiara disponibile a presentare richiesta congiunta di audizione al Sindaco di Roma.

Audizione Avv. (omissis) – parere di congruità n. (omissis)

- Si procede all'audizione dell'Avv. (omissis). All'esito il Consiglio ritiene congruo l'ammontare degli onorari di cui alla richiesta di parere n. (omissis), come da separato verbale.

Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)
(omissis)

Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)
(omissis)

Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)
(omissis)

Comunicazioni del Presidente

– Il Presidente riferisce che è pervenuto l'invito da parte del Dott. Alfonso Lauro, Presidente f.f. della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, per partecipare alla Inaugurazione dell'Anno Giudiziario Tributario 2014 che si svolgerà il 13 marzo p.v., alle ore 10.00, presso la Caserma "Sante Laria", Via degli Armellini n. 20, Roma.

Il Presidente informa che parteciperà alla Cerimonia e che, come richiesto, porterà il saluto del Consiglio con un breve intervento.

Il Consiglio prende atto.

– Il Presidente riferisce sulle note del Signor Ezio Germani, degli Affari Generali del Consiglio Nazionale Forense, e dell'Avv. Paolo Maldari, Segretario dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, pervenute in data 18 e 20 febbraio 2014, accompagnatorie del verbale (la prima) e del sunto (la seconda) della seduta dell'11 febbraio 2014 del Comitato organizzatore del XXXII Congresso Nazionale Forense di Venezia.

Nella riunione sono stati individuati i seguenti gruppi di lavoro:

1. Osservatorio sulla giurisdizione con i sottotemi: l'Avvocato nel processo; il processo telematico; le specializzazioni dei soggetti della giurisdizione (ivi comprese le procedure concorsuali, il tribunale della famiglia, il tribunale delle imprese); i rapporti con la P.A.; i nuovi compiti dell'Avvocato;

2. L'Avvocato fuori dal processo con i sottotemi: mediazione; camere arbitrali; negoziazione assistita; consulenza; convivenza; i rapporti con la P.A.;

3. L'organizzazione della professione con i sottotemi: società professionali; società multi professionali; l'organizzazione degli studi.

4. Giovane Avvocatura: prospettive e possibilità di lavoro.

Il precedente gruppo di lavoro sull'art. 39 della legge professionale, è stato istituito presso



l'O.U.A.

Il Presidente riferisce, inoltre, che i Consiglieri potranno partecipare, previo avviso al Consiglio Nazionale Forense, ognuno ciascuno ad un solo gruppo di lavoro.

Il Consiglio delega a partecipare al Gruppo di lavoro n. 1 il Consigliere Santini; al Gruppo di lavoro n. 2 il Consigliere Tesoriere Galletti e il Consigliere Nicodemi; al Gruppo di lavoro n. 3 il Consigliere Segretario Di Tosto e il Consigliere Scialla; al Gruppo di lavoro n. 4 i Consiglieri Bolognesi, Cassiani e Minghelli. Manda alla Segreteria di effettuare le relative comunicazioni.

– Il Presidente, il Consigliere Segretario e il Consigliere Mazzoni riferiscono sulla nota degli Avv.ti Francesco Grillo e Salvatore Pennisi, dell'Associazione Unione Avvocati Rugbysti Victores Victuri, pervenuta in data 11 febbraio 2014, con la quale chiedono un contributo economico per la realizzazione dell'incontro sportivo con i Colleghi scozzesi della Law Society of Scotland RFC che si è svolto il 22 febbraio u.s.

Il Consiglio dispone di invitare gli organizzatori dell'incontro a formulare l'istanza in conformità al vigente Regolamento contributi.

– Il Presidente riferisce sulla nota del Dott. Giorgio Fiorenza, pervenuta in data 18 febbraio 2014, con la quale lo invita a partecipare e a svolgere un indirizzo di saluto all'Incontro di studio organizzato dal Centro Studi di Diritto Tributario sul tema "Equità fiscale e Catasto dei Fabbricati" (Situazione attuale e prospettive di riforma). L'evento si terrà il prossimo 4 marzo, dalle ore 14.30, presso il Marriott Grand Hotel Flora di Roma, volto ai Giudici Tributaristi e ai rappresentanti del mondo delle professioni abilitate alla difesa del contribuente.

Il Presidente informa il Consiglio che non potrà partecipare all'incontro di studio poiché impegnato in altro inderogabile evento istituzionale.

Il Consiglio delega il Consigliere Stoppani.

– Il Presidente riferisce sulla nota dell'Avv. Prof. Guido Alpa, Presidente del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 18 febbraio 2014, con la quale invita i Presidenti degli Ordini Forensi al IX Congresso Giuridico per l'aggiornamento professionale, che si svolgerà il 20, 21 e 22 marzo 2014 in Roma, presso il Complesso Monumentale Santo Spirito in Sassia. La Sessione inaugurale sarà dedicata ai contrasti di giurisprudenza e la nomofilacchia e i lavori, ancora in fase di programmazione, proseguiranno in distinte sessioni dedicate a diversi ambiti del diritto con particolare attenzione al nuovo Codice deontologico forense e al processo civile telematico. L'apertura delle iscrizioni, per il distretto di Roma e degli Ordini del Lazio è per il 7 marzo p.v. alle ore 12.00.

Il Consiglio delibera di pubblicare sul sito l'evento e le modalità di iscrizione, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

– Il Presidente riferisce di essere stato contattato dal Dott. Giuseppe Pignatone, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma, il quale si è lamentato di non aver ancora ricevuto risposta alla sua richiesta del 29 gennaio u.s. di suggerimenti sul Programma organizzativo per il triennio 2014/2016 in fase di stesura definitiva.

Il Presidente riferisce che il Consiglio ha delegato, nell'adunanza del 13 febbraio 2014, i Consiglieri Cassiani, Minghelli e Scialla a predisporre quanto richiesto dal Procuratore Dott. Pignatone.



I Consiglieri Cassiani, Minghelli e Scialla osservano che:

- il servizio del 335 c.p.p. informatizzato ha determinato ottimi risultati che verranno ulteriormente apprezzati nel tempo ma, in alcune situazioni, particolari ed urgenti, non consente un tempestivo intervento del difensore che, privo di quelle fondamentali notizie che solo la segreteria ed il colloquio diretto con il singolo procuratore consentivano, rischia di non poter esplicitare compiutamente il suo mandato difensivo.

In tal senso, il regolamento relativo agli accessi presso le segreterie dei pubblici ministeri andrebbe rivisto.

Non è opportuno, inoltre, che l'ufficio ricezione denunce valuti se ricevere o meno una denuncia - querela o se la stessa debba essere invece depositata presso la Procura del Giudice di Pace. Non convince neppure il fatto che la stessa denuncia - querela venga iscritta contro ignoti se, oltre al nome e cognome del denunciato, magari corredato anche dall'indirizzo di residenza, la denuncia non contenga anche la data di nascita.

Infatti le denunce - querele debbono essere genericamente presentate all'Autorità Giudiziaria e, nel secondo caso, il dato mancante potrebbe essere facilmente desunto mediante visura anagrafica diretta da parte dell'Autorità ricevente.

- I fascicoli dell'ufficio arrestati dovrebbero, altresì, essere messi prontamente a disposizione degli avvocati regolarmente nominati e citati per l'udienza, quandanche non siano già stati visionati da parte dei Pubblici Ministeri.

La tempestiva conoscenza dei fatti e delle condotte rilevate dagli operanti è fondamentale per l'avvocato che può, ad esempio, interloquire con i familiari e recuperare prontamente materiale probatorio nonché metabolizzare in un tempo sufficiente quanto presente nel fascicolo del proprio assistito, sì da compiere una scelta difensiva più consapevole.

- Inoltre ai fini dell'esercizio della sospensione cautelare dall'esercizio della professione forense è necessario che il Consiglio dell'Ordine riceva tempestivamente copia dell'ordinanza cautelare e che nelle ipotesi di ispezione, perquisizione o sequestro nell'ufficio di uno studio legale, alla quale partecipa ai sensi dell'art. 103 c.p.p. il Presidente dell'Ordine o un Consigliere delegato, venga immediatamente consegnata allo stesso una copia del provvedimento.

- Sarebbe importante, infine, aprire un tavolo di confronto sulla novella della Direttiva Comunitaria Interpreti 64/2010.

Il Consiglio delibera di trasmettere le osservazioni di cui sopra al Procuratore Dott. Pignatone.

- Il Presidente riferisce che dal 2 maggio 2013 i Consiglieri ricevono a mezzo telefax e a mezzo P.E.C. l'avviso di convocazione delle adunanze consiliari con il relativo ordine del giorno.

Riferisce, inoltre, che il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria lo ha informato della difficoltà riscontrata negli ultimi mesi nell'inviare l'ordine del giorno a mezzo telefax dovuta al ripetersi di guasti delle linee telefoniche di alcuni Consiglieri o la specifica richiesta di altri Componenti di sospendere questo sistema di comunicazione per evitare inutile spreco di carta.

Il Presidente, pertanto, dispone di inviare l'avviso di convocazione dell'adunanza con l'ordine del giorno ai Consiglieri a mezzo posta elettronica certificata e a mezzo email ordinaria.

Il Consiglio approva.

- Il Presidente riferisce sulla nota dell'Avv. Javier Diago, Segretario Generale della Federation des Barreaux d'Europe (F.B.E.), pervenuta in data 24 febbraio 2014, con la quale informa sugli sviluppi



del procedimento penale a carico del Presidente e dei Consiglieri dell'Ordine Forense di Istanbul. Comunica che la Collega austriaca di origine turca Banu Kurtulan ha potuto partecipare all'udienza di apertura del processo in veste di rappresentante ufficiale e di osservatore della Federazione. Riferisce, inoltre, di aver affidato all'Avv. Banu Kurtulan il compito di seguire la vicenda e di diffondere comunicati stampa sugli sviluppi della vicenda.

Il Consiglio dichiara ancora una volta la propria solidarietà al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Istanbul e ai Consiglieri.

- Il Presidente riferisce sulla nota del Dott. Mario Mariani, Presidente della Onlus Medici e Maestri in adozione -M.M.I.A.- pervenuta in data 17 febbraio 2014, con la quale chiede il patrocinio morale per l'evento teatrale "Doppie Punte" organizzato per il prossimo 23 marzo presso il Teatro Italia. Il Dott. Mariani riferisce che l'Associazione si occupa di raccogliere fondi per la costruzione di scuole, centri medici e maternità in Paesi in via di sviluppo nonché di adozioni a distanza. Invita, inoltre, il Presidente a partecipare alla serata benefica.

Il Presidente informa il Consiglio di essere impossibilitato a partecipare a causa di altri impegni personali.

Il Consiglio approva la concessione del patrocinio morale e delega a partecipare alla serata il Consigliere Segretario.

- Il Presidente riferisce sulla nota della Dott.ssa (omissis) del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 25 febbraio 2014, relativa al comunicato stampa sul tema della "Mala Sanità e Giustizia: il C.N.F. diffida l'Associazione di medici A.M.A.M.I. per lo spot che ventila cause legali pretestuose contro i medici".

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente riferisce sull'invito dell'Avv. Piero Guido Alpa, Presidente del Consiglio Nazionale Forense rivolto ai Presidenti degli Ordini Forensi italiani e delle Unioni distrettuali a partecipare all'incontro che si terrà il 28 febbraio p.v., alle ore 11.00 presso la sede del C.N.F. in Via del Governo Vecchio per i lavori propedeutici la redazione dei Regolamenti ministeriali ai sensi della legge n. 247/2012.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente riferisce che il prossimo 10 marzo, alle ore 15.00, presso l'Ordine degli Avvocati di Tivoli, si terrà l'incontro dei Presidenti degli Ordini forensi del Distretto del Lazio. Il Presidente informa che, oltre ad altri argomenti di interesse per tutti gli Ordini del Distretto, sarà affrontato il tema dell'istituzione e l'organizzazione fisica del Consiglio Distrettuale di Disciplina e l'ipotesi di impugnare il nuovo Regolamento elettorale della Cassa Forense, che vedrà ridotto il numero dei Delegati del solo Lazio da 11 a 10 (anziché aumentarli a 12, come previsto dalla precedente normativa).

Il Consiglio delega a partecipare il Presidente, il Consigliere Segretario e il Consigliere Tesoriere.

Audizione Avv. (omissis) – eventuale incompatibilità

- Si procede all'audizione dell'Avv. (omissis): il Consiglio fissa per la nuova convocazione l'adunanza del (omissis), come da separato verbale.



Comunicazioni dei Consiglieri

Pratica n. (omissis)- Avv. (omissis)

- Il Consigliere Stoppani riferisce sulla richiesta della Dott. (omissis), con la quale l'istante chiede l'accesso agli atti della pratica n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis).

Il Consiglio

- considerato che la sentenza del Consiglio di Stato -Sezione Quarta Giurisdizionale del 5 dicembre 2006 n.7111- ha stabilito che un Consiglio di un Ordine Forense deve consentire ad un soggetto, che ha presentato un esposto nei confronti di un appartenente allo stesso Ordine, l'accesso agli atti del procedimento con esclusione soltanto degli eventuali dati sensibili;
- considerato che nel paragrafo relativo al "Diritto di accesso", del Regolamento recante "Provvedimenti di attuazione della legge 7 agosto 1990 n.241", nel testo deliberato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed attualmente in vigore, l'accesso agli atti è consentito alla parte esponente, previo invio dell'istanza al soggetto controinteressato, il quale può presentare tempestiva e motivata opposizione alla stessa richiesta di accesso;
- considerato che con raccomandata del (omissis) il Consiglio dell'Ordine trasmetteva all'Avv. (omissis) copia dell'istanza, invitandolo a manifestare il proprio consenso o la propria motivata opposizione;
- considerato che con nota del (omissis), il professionista rispondendo ha proposto opposizione alla richiesta di accesso;
- visto che l'istanza di accesso non è motivata e che, al contrario, l'opposizione del professionista è fondata su congrua motivazione

delibera

di non concedere l'accesso agli atti come richiesto.

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- Il Consigliere Stoppani riferisce sulla richiesta dei Sigg.ri (omissis), con la quale chiedono l'accesso agli atti del fascicolo n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis).

Il Consiglio

- considerato che la sentenza del Consiglio di Stato -Sezione Quarta Giurisdizionale del 5 dicembre 2006 n.7111- ha stabilito che un Consiglio di un Ordine Forense deve consentire ad un soggetto, che ha presentato un esposto nei confronti di un appartenente allo stesso Ordine, l'accesso agli atti del procedimento con esclusione soltanto degli eventuali dati sensibili;
- considerato che nel paragrafo relativo al "Diritto di accesso", del Regolamento recante "Provvedimenti di attuazione della legge 7 agosto 1990 n.241", nel testo deliberato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed attualmente in vigore, l'accesso agli atti è consentito alla parte esponente, previo invio dell'istanza al soggetto controinteressato, il quale può presentare tempestiva e motivata opposizione alla stessa richiesta di accesso;
- considerato che con raccomandata del (omissis) il Consiglio dell'Ordine trasmetteva all'Avv. (omissis) copia dell'istanza, invitandolo a manifestare il proprio consenso o la propria motivata opposizione;
- considerato che con nota protocollata il (omissis) il professionista inviava una missiva comunicando il proprio assenso all'accesso al fascicolo, chiedendo peraltro che venissero convocate le



parti;

- che convocate dinanzi il Consigliere Stoppani, le parti si sono dichiarate soddisfatte dei reciproci chiarimenti

delibera

di concedere l'accesso richiesto.

- Il Consigliere Bolognesi, assegnatario della pratica n. (omissis), esponente il Signor (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis), ha ricevuto dapprima domanda di cancellazione dall'Albo, sottoscritta dall'Avv. (omissis) e depositata (omissis), prot. n. (omissis), e, più di recente, una comunicazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, Ufficio (omissis) a firma del Dirigente (omissis), pervenuta a mezzo pec il (omissis).

Nella citata comunicazione della P.A. in oggetto, si espone l'incompatibilità della professione di avvocato con attività di lavoro subordinato e si chiede se il Dott. (omissis), dipendente del Ministero dal (omissis), è stato cancellato a domanda dall'Albo degli Avvocati custodito da questo Consiglio.

Esaminato il fascicolo personale è emerso che il Dott. (omissis), nato a Roma il (omissis), ha chiesto ed ottenuto di essere iscritto all'Albo Avvocati dichiarando, il (omissis), prot. (omissis), di "non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dall'art. 3 della L.P."

Tanto premesso, riservata ogni valutazione -ove ritenuta utile- sui fatti che formano oggetto dell'esposto di cui alla pratica n. (omissis), propone che l'Avv. (omissis), che avrebbe esercitato per oltre (omissis) anni la libera professione, iscritto all'Albo degli Avvocati custodito da questo Consiglio mentre era dipendente del (omissis), sia convocato per la seduta del Consiglio del prossimo (omissis), a mezzo raccomandata A.R. e P.E.C. per valutare, a seguito di audizione, la possibilità di procedere alla cancellazione dall'Albo per incompatibilità e d'ufficio.

Il Consiglio

dispone la convocazione per il (omissis), ore 16.30, a mezzo raccomandata a.r. e P.E.C. Dichiarata la presente delibera immediatamente esecutiva.

Comunicazioni del Consigliere Segretario

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53

Il Consiglio

Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Cristina Laura Astori, Marco Atripaldi, Massimiliano Barberini, Cristiano Bosin, Claudio Caiffi, Daniela Ciardo, Antonio Di Iulio, Gavriel Di Porto, Marco Di Porto, Francesco Falcitelli, Fabio Garella, Stefano Iadarola, Sabrina Magrini, Antonio Jacopo Manca Graziadei, Nicolò Marella, Andrea Mollo, Dario Musella, Marco Nanni, Annarita Oliva, Pier Paolo Perin, Gianmarco Poli, Guja Rallo, Valentina Rampa, Giovanni Sabatelli, Emilia Sergi, Andrea Vincenzo Serrentino, Lucia Maria Trombetta, Piero Vinci,

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Dott. Giacomo Ebner, Presidente del Comitato Albo Periti della Presidenza del Tribunale Ordinario Penale di Roma, pervenuta in data 20 febbraio 2014, con la quale comunica che, in data 12 marzo 2014, alle ore 16.00, si terrà la riunione del



Comitato Albo Periti per esaminare le istanze di iscrizione all'Albo delle categorie di commercialisti, ingegneri, medici, psicologi, architetti, interpreti e traduttori con la presenza dei rappresentanti della Camera di Commercio per le categorie non rappresentate da Ordini professionali.

Il Consiglio delega a partecipare il Consigliere Minghelli, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

– Il Consigliere Segretario riferisce che è pervenuta in data (omissis) la citazione del Consiglio Nazionale Forense per il (omissis), relativa alla trattazione del ricorso proposto dall'Avv. (omissis) avverso il provvedimento del (omissis) con il quale il Consiglio gli ha inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi due.

Il Consiglio prende atto e delibera di non costituirsi.

– Il Consigliere Segretario riferisce sul comunicato stampa dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana del 18 febbraio 2014 sui temi "Giustizia, si fermano i Tribunali in tutta Italia, grande adesione all'astensione dell'Avvocatura" e "Presidente Marino a Presidente Renzi: un'adesione massiccia e un messaggio chiaro: è giunto il momento delle riforme, giovedì mattina, di fronte a Montecitorio, presenteremo un pacchetto di proposte per una Giustizia Moderna, efficiente, efficace che tuteli i cittadini. L'Avvocatura è pronta al cambiamento".

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Segretario, con riferimento a quanto deliberato nell'adunanza del (omissis) in merito alla richiesta di convocazione della Signora (omissis), concessionaria della ex Sala Avvocati (ora di proprietà demaniale) ubicata presso (omissis), per esporre le motivazioni che la inducono a chiedere l'intervento del Consiglio per il pagamento della indennità di occupazione avanzata dall'Agenzia del Demanio pari ad euro (omissis) e per continuare a mantenere i servizi svolti in favore degli Avvocati, riferisce che la richiedente è stata sentita dal Funzionario Signor (omissis) il giorno (omissis).

Il Consigliere Segretario comunica che il Signor (omissis) ha verbalizzato le dichiarazioni della richiedente.

La Signora (omissis) ha dichiarato di essere concessionaria della Sala Avvocati ubicata presso (omissis); di svolgere attualmente attività di (omissis) e che le entrate economiche non le consentono di far fronte al versamento, allo stato, di un canone di affitto. Pertanto, la Signora (omissis) chiede che il Consiglio si faccia carico del pagamento della indennità di occupazione richiesta dall'Agenzia del Demanio per il periodo (omissis), pari ad euro (omissis). Inoltre fa presente che nell'ipotesi di chiusura della Sala Avvocati, occupata da computer, scrivania e guardaroba (gli ultimi due di proprietà del Consiglio) creerebbe disagio agli Iscritti. Propone, infine, nella denegata ipotesi che il Consiglio non deliberi di provvedere al pagamento delle indennità demaniali richieste, l'assegnazione della Sala Avvocati ubicata nella Palazzina (omissis) in quanto l'attuale titolare è concessionario (omissis) e non può, di conseguenza (omissis).

Il Consiglio delega il Consigliere Tesoriere e il Consigliere Cassiani ad approfondire la problematica.

– Il Consigliere Segretario comunica che nelle pagine nn. 2 e 3 del verbale n. 1 dell'adunanza 9 gennaio 2014, al punto all'ordine del giorno relativo alla "*integrazione numero Consiglieri a seguito*



delle dimissioni del Consigliere Cerè”, è stata indicata per errore materiale la data dell’entrata in vigore della legge n. 247/2012 in “2 febbraio 2012” e “2.2.2012” anziché 2 febbraio 2013 e 2.2.2013.

Il Consiglio dispone la correzione dell’errore materiale dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Segretario riferisce che sabato 22 febbraio u.s. si è svolto un incontro di rugby tra l’U.A.R. -Unione Avvocati Rugbysti- e la Law Society of Scotland. Il risultato di 14 a 5 ha sorriso ai nostri colori. Entrambi i Componenti delle squadre hanno partecipato al cd. “terzo tempo” svoltosi dopo il termine della partita e nell’occasione il Presidente e il Consigliere Segretario hanno consegnato all’equipe scozzese una targa ricordo dell’evento, oltre ai premi ai migliori giocatori dell’incontro.

Nel pomeriggio entrambe le squadre hanno partecipato congiuntamente al festoso incontro dello Stadio Olimpico tra le nazionali Italiana e Scozzese del Torneo Internazionale delle 6 Nazioni.

Il Consiglio si complimenta per il risultato sportivo ottenuto dai Colleghi italiani.

- Il Consigliere Segretario riferisce sulle note della Dott.ssa Marisa Lia, Dirigente delle Cancellerie del Tribunale Ordinario di Roma, pervenute in data 25 febbraio 2014, con le quali comunica che sono state indette rispettivamente un’assemblea del personale degli Uffici Giudiziari di Roma per il 28 febbraio dalle ore 10.00 alle ore 15.00 e un’assemblea del personale degli Uffici Giudiziari di Roma, Settore Civile, per il 5 marzo 2014 dalle ore 11.00 alle ore 13.30.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota del Dott. Catello Pandolfi, Presidente f.f. della Corte di Appello di Roma, pervenuta in data 25 febbraio 2014, con la quale comunica che è stato fissato dal 21 luglio al 13 settembre 2014 il periodo feriale per l’anno 2014.

Il Consiglio dispone la pubblicazione della comunicazione della Corte d’Appello sul sito web dell’Ordine.

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Ufficio IV della Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale Ordinario di Roma, pervenuta in data (omissis), accompagnatoria del decreto di fissazione dell’udienza preliminare per il (omissis) nel procedimento penale -nel quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma è parte offesa- a carico della Signora (omissis), imputata del reato p.p. dall’art. 95 DPR 115/2002 per aver, al fine di mantenere indebitamente l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, dichiarato per l’anno (omissis) un reddito di euro (omissis) mentre in realtà era di euro (omissis).

Il Consiglio prende atto, delibera di non costituirsi e manda all’Ufficio Patrocinio a spese dello Stato.

- Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Ufficio III della Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale Ordinario di Roma, pervenuta in data (omissis), accompagnatoria del decreto di fissazione dell’udienza preliminare per il (omissis) nel procedimento penale -nel quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma è parte offesa- a carico del Signor (omissis), imputato del reato p.p. dall’art. 95 DPR 115/2002 per aver, al fine di mantenere indebitamente l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, dichiarato per l’anno (omissis) un reddito di euro (omissis)



mentre in realtà era di euro (omissis).

Il Consiglio prende atto, delibera di non costituirsi e manda all'Ufficio Patrocinio a spese dello Stato.

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere

- Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta che sono pervenute agli Uffici di Tesoreria da parte del consulente informatico Signor (omissis) le seguenti proposte contrattuali:

- la prima offerta, relativa all'assistenza ed alla manutenzione informatica di tutte le sedi (P.za Cavour - Organismo di Mediazione - Sportelli del Tribunale Civile), prevede un compenso per le prestazioni ed i servizi offerti di euro (omissis) annui al netto di IVA ed oneri di legge;
- la seconda offerta, su richiesta di specifiche esigenze degli Uffici, importa un corrispettivo di euro (omissis) giorno/uomo per l'eventuale sviluppo di programmi inerenti l'attività di realizzazione e modifiche software, nonché di euro (omissis) giorno/uomo per le attività di redazione della manualistica, dell'istruzione del personale e del primo collaudo.

Il Consiglio rinvia alla prossima adunanza.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta che con l'indispensabile e puntuale apporto dell'Avv. (omissis) è stato pubblicato il bando di gara per le pulizie in ambito CONSIP, invitando 15 ditte a far pervenire le loro offerte al prezzo più basso con importo a base d'asta di euro (omissis), IVA esclusa, con i seguenti termini di scadenza:

- termine richiesta chiarimenti al 26 febbraio p.v.
- termine presentazione offerte 12 marzo p.v.
- termine stipula contratto 20 marzo p.v.
- termine decorrenza servizi 1° aprile p.v.

Il Consiglio prende atto e ringrazia l'Avv. (omissis) per la fattiva collaborazione.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti riferisce che, a seguito della precedente delibera del 6 febbraio 2014, relativamente alla richiesta di preventivi di spesa, pubblicata sul sito istituzionale nelle Sezioni "News" e "Gare" dal 10 al 17 febbraio scorsi, per la fornitura e posa in opera di n. 3 porta bandiere con piedistalli base e aste in ottone, bandiere cm 100x150, italiana ed europea, sono pervenute le seguenti offerte:

- (omissis), per un importo di euro (omissis) oltre IVA cad., esclusa posa in opera (trasporto incluso);
- (omissis), per un importo di euro (omissis) oltre IVA cad., trasporto e posa in opera inclusa;
- (omissis), per un importo di euro (omissis) oltre IVA, esclusa posa in opera (trasporto incluso).

Il Consigliere Tesoriere, in data 25 febbraio 2014, dopo un'attenta selezione, tenuto conto che (omissis) non ha atteso ai requisiti minimi richiesti nel bando, quale la fornitura di aste in ottone, propone di procedere all'acquisto tramite la Società il (omissis), che, pur non garantendo la messa in opera del prodotto, ha presentato un preventivo di spesa di euro (omissis) oltre IVA economicamente più vantaggioso rispetto a quello fatto pervenire dalla (omissis).

Il Consiglio approva l'acquisto tramite la Società (omissis).

- Il Consigliere Tesoriere rappresenta che, a seguito della richiesta di preventivi di spesa per la riparazione di 18 microfoni goose neck, pubblicata sul sito istituzionale nelle Sezioni "News" e "Gare" dal 31 gennaio al 14 febbraio 2014, consistente nella sostituzione dei flessibili e nel relativo



montaggio, è pervenuta un'unica offerta, quella della Ditta Sound City di Paolo Vespasiani per un importo di euro (omissis) oltre IVA.

Il Consiglio, ritenuta eccessiva l'offerta ricevuta, si riserva di decidere se provvedere alla sostituzione integrale dei microfoni o solo di quelli danneggiati.

Approvazione dei verbali n. 6 e 7 delle adunanze del 13 e del 18 febbraio 2014

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, il Consiglio approva all'unanimità i verbali nn. 6 e 7 delle adunanze del 13 e del 18 febbraio 2014.

Relazione (omissis) sulla struttura amministrativa-contabile dell'Ordine: esame e deliberazioni conseguenti

- Il Presidente, il Consigliere Segretario ed il Consigliere Tesoriere rappresentano al Consiglio come la relazione della società di revisione (omissis), incaricata di verificare le criticità della struttura amministrativo-contabile dell'Ordine e di fornire gli opportuni suggerimenti operativi, abbia evidenziato i seguenti interventi per superare le principali problematiche di seguito individuate:

- **disallineamenti nell'anagrafica iscritti e dei relativi pagamenti delle quote annuali**: proposta di modifiche nella procedura che è attualmente applicata per il recepimento delle nuove iscrizioni/pagamento delle quote annuali, che si concretizzerebbero come segue: a) assegnazione di una risorsa di personale dedicata alla verifica delle informazioni inserite a sistema, b) verifica della situazione pregressa di eventuali inadempimenti al pagamento delle quote di iscrizione come praticante contestualmente al momento del recepimento della documentazione/pagamento delle quote per l'iscrizione come avvocato in modo da far regolarizzare tutta la posizione, c) creazione di un'apposita pagina web inserita nel sito dell'Ordine nella quale i nuovi iscritti possano digitalizzare autonomamente i propri dati in un apposito *form* di iscrizione e stamparlo a studio prima di presentarsi allo sportello ovvero compilarlo e stamparlo direttamente presso l'Ordine (con l'installazione di due o più postazioni con computer e stampante), con conseguente possibilità di controllo da parte dell'impiegato ed immediata acquisizione di tutti i dati corretti al sistema telematico (il costo di tale lavoro sul portale web potrebbe essere compreso tra (omissis) e (omissis) euro), d) stabilire come unica modalità di pagamento, oltre a quella presso l'ufficio Cassa, quella attraverso i M.A.V. che, già a monte, includono tutti i dati del soggetto pagante, escludendo il sistema di pagamento con bonifico bancario che attualmente determina lungaggini e difficoltà per associare il nome dell'iscritto con quello del soggetto che ha eseguito il pagamento, laddove non vi sia coincidenza tra i nominativi.

- **gestione del personale (in termini di orari e numero ore lavorative)**: proposta di definire ed implementare (i) una procedura che preveda il monitoraggio delle ore di straordinario caricate a sistema da parte dei responsabili dei singoli dipartimenti attraverso l'utilizzo degli applicativi a disposizione (eBridge) ed (ii) un regolamento volto a definire gli elementi base della gestione delle ore lavorative:

- **incongruenze dal punto di vista delle rilevazioni contabili**: proposta di individuare un'unica figura di riferimento per l'intero processo di rilevazione contabile dell'Ordine, responsabile in termini di tenuta e produzione della documentazione contabile. Ciò potrebbe avvenire alternativamente attraverso le due seguenti ipotesi: a) l'attribuzione della responsabilità dell'intero comparto amministrativo contabile (per l'attività istituzionale e quella di mediazione) ad un unico soggetto; b) la netta separazione dei due comparti che comporterebbe la necessità di assegnare una piena autonomia



(in termini di rilevazione contabile e produzione dei prospetti di bilancio) al responsabile amministrativo dell'attività istituzionale ed a quello dell'attività di mediazione. Inoltre, come nel caso dell'attività istituzionale, è necessaria l'individuazione di una risorsa di personale che svolga un'attività di verifica delle rilevazioni (in particolar modo di quelle relative al ciclo attivo) per evitare il ripetersi o il peggioramento di episodi di disallineamento contabile. Sarebbe anche opportuno introdurre come unica modalità di pagamento quella mediante POS (che facilita l'attività amministrativa di allineamento tra il pagamento e la relativa pratica); in alternativa, potrebbe essere introdotto uno specifico controllo da parte del Mediatore incaricato sull'effettivo versamento del contributo previsto al momento dell'avvio della procedura di mediazione;

- **formazione del personale:** è stato suggerito di implementare le conoscenze specifiche delle unità lavorative nel settore amministrativo-contabile con riferimento, in particolar modo, all'utilizzo di alcuni applicativi base (Microsoft Word/ Excel/ Access) attraverso la partecipazione a specifici corsi di formazione.

Il Consigliere Tesoriere Galletti e il Consigliere Mazzoni distribuiscono i preventivi di spesa del consulente informatico dell'Ordine, Signor (omissis) e della (omissis), così come suggerito dalla Società (omissis), per realizzare le migliorie sull'attività dell'Ordine e sul programma in uso in relazione all'analisi del software applicativo della gestione iscritti, l'analisi dell'operatività dei collaboratori dell'Ordine che operano con i suddetti applicativi, l'individuazione dei punti deboli e rilevazione di eventuali errori operativi del software e le indicazioni sulle soluzioni da adottare.

Il Consiglio delibera di incaricare la società (omissis) di sviluppare l'analisi del software applicativo della gestione iscritti, l'analisi dell'operatività dei collaboratori dell'Ordine che operano con i suddetti applicativi, l'individuazione dei punti deboli e rilevazione di eventuali errori operativi del software e le indicazioni sulle soluzioni da adottare per un importo di euro (omissis) oltre ad IVA.

Pratiche disciplinari

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono state distribuite a tutti i Consiglieri le bozze dei provvedimenti di archiviazione e di apertura di procedimento disciplinare che verranno discusse nella prossima adunanza.

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza si è proceduto all'esame collegiale di (n. 58) proposte di archiviazione.

(omissis)

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica

- Il Consigliere Mazzoni, a seguito di nota del Ministero dello Sviluppo economico, pervenuta in data 20 gennaio 2014, prot. n. 1198, comunica che:

- il d.lgs. 82 del 2005, concernente il "Codice delle amministrazioni digitali", introdotto dall'art. 5 del d.lgs. 179 del 2012, convertito con modificazione dalla legge 221 del 2012, ha istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il pubblico elenco denominato "Indice Nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)";

- l'INI PEC è realizzato e gestito in modalità informatica del MISE che si avvale di InfoCamere ed è



suddiviso in due sezioni denominate “Sezione Imprese” e “Sezione Professionisti”;

- il decreto del 19 marzo 2013 prevede, all’art. 4, l’obbligo da parte di Ordini e Collegi professionali di ottemperare alla comunicazione degli aggiornamenti delle informazioni “Ai fini dell’aggiornamento delle informazioni della Sezione Professionisti, gli Ordini e Collegi professionali provvedono, con frequenza stabilita all’art. 5, alla comunicazione ad InfoCamere per via telematica delle variazioni intervenute relative a:

- 1) professionisti iscritti all’Ordine o Collegio professionale già presenti nell’INI-PEC;
- 2) professionisti di nuova iscrizione all’Ordine o Collegio professionale;
- 3) professionisti non più iscritti all’Ordine o Collegio professionale”;

- il decreto del 19 marzo 2013 che prevede, all’art. 5, che “In fase di prima applicazione, InfoCamere procede all’estrazione di tutti gli aggiornamenti intervenuti nel Registro delle Imprese, relativamente ai dati da inserire nell’INI-PEC, ogni trenta giorni. A decorrere dal sesto mese successivo alla pubblicazione del presente decreto, le operazioni di aggiornamento dell’INI-PEC di cui ai commi 1 e 2 avvengono con frequenza giornaliera. InfoCamere e gli Ordini e Collegi professionali, sono responsabili dell’ottemperanza dei termini di aggiornamento previsti dal presente articolo”.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei Consiglieri presso l’Ufficio Iscrizioni. All’esito il Consiglio delibera quanto segue.

Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati (n. 19)

(omissis)

Passaggi dalla Sez. Spec. n.96/2001 all’Albo Ordinario (n. 1)

(omissis)

Passaggi dall’Elenco speciale all’Albo ordinario (n. 1)

(omissis)

Cancellazioni dall’Albo a domanda (n. 14)

(omissis)

Cancellazione dall’Albo per trasferimento (n. 5)

(omissis)

Cancellazioni dall’Albo per decesso (n. 1)

(omissis)

Nulla-osta al trasferimento di Avvocati (n. 8)

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 27)



(omissis)

Abilitazioni (n. 14)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 6)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 2)

(omissis)

Nulla-osta al trasferimento di praticanti avvocati (n. 2)

(omissis)

Certificati di compimento della pratica forense (n. 3)

(omissis)

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative ed esoneri dalla formazione professionale continua

- Si rinvia ad altra adunanza.

Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato

- Su relazione del Consigliere Scialla vengono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n. 144) di richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi di (n. 24) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

Comunicazioni dei Consiglieri

- Il Consigliere Mazzoni, anche per conto del Consigliere Nicodemi, riferisce che il 17 marzo 2014, dalle ore 12.00 alle ore 15.00, presso l'Aula Avvocati del Palazzo di Giustizia si svolgerà il convegno dal titolo "Il Procuratore Sportivo". Introducono i medesimi Consiglieri Mazzoni e Nicodemi e modera l'Avv. Renato Tobia. Saranno Relatori gli Avv.ti Dario Danovi, Andrea Caranci e Eugenio Gollini nonché i Dottori Ferencz Bartocci, Giuseppe Costantini e Orazio Lauri.

Chiedono il riconoscimento di n. 3 crediti formativi professionali.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Mazzoni, anche per conto del Consigliere Nicodemi, comunica che in data 15 febbraio 2014 si è svolto il 48° campionato nazionale di sci Avvocati e Magistrati presso gli impianti sciistici di Tarvisio al quale hanno partecipato oltre cento colleghi provenienti da tutta Italia.

La compagine romana grazie ad eccellenti individualità, nonché ad un grintoso spirito di corpo, è risultata seconda assoluta dietro al Foro di Venezia e davanti a quello di Milano.

Il Consiglio si congratula per l'ottimo piazzamento e ringrazia i Colleghi che con la loro partecipazione hanno permesso un prestigioso risultato per l'Avvocatura capitolina.

- Il Consigliere Mazzoni, anche per conto del Consigliere Nicodemi, comunica che, con



riferimento alle precedenti note, dal 12 al 28 marzo 2014, si svolgerà il Primo Torneo dei Professionisti, presso il Circolo Sportivo Montecitorio, al quale il Consiglio ha già aderito concedendo l'utilizzo del logo.

Al fine di rendere ulteriormente noto l'evento chiedono che la locandina del Torneo venga pubblicata sul sito dell'Ordine.

Il Consiglio autorizza la pubblicazione sul sito dell'Ordine.

- I Consiglieri Santini e Scialla chiedono al Presidente di affidare loro un nuovo Progetto di Settore con lo scopo di studiare il nuovo procedimento disciplinare così come previsto dalla L. 247/12 e dal recente Regolamento del Consiglio Nazionale Forense.

Il Presidente, tenuto conto dell'importanza delle novità relative al nuovo procedimento disciplinare, dispone di nominare coordinatori del Progetto di Settore Nuovo Procedimento Disciplinare i Consiglieri Santini e Scialla.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Scialla comunica che il gruppo dei penalisti dell'Associazione Nazionale Forense ha organizzato per il prossimo 7 marzo, dalle 13.00 alle 16.00 nella Sala Unità d'Italia presso la Corte di Appello di Roma, un convegno sulla "Responsabilità disciplinare ed il procedimento disciplinare a cavallo tra vecchio e nuovo". Sono stati invitati il Presidente dell'Ordine Avvocati di Roma, il medesimo Consigliere Scialla, un Componente il Consiglio Nazionale Forense, un Magistrato della Cassazione che tratta i procedimenti disciplinari degli avvocati, il Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati – Sezione di Roma, Dott. Giacomo Ebner che opererà una comparazione con il sistema disciplinare dei magistrati.

Sono stati richiesti tre crediti deontologici.

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- Il Consigliere Caiafa riferisce che in data (omissis) è stata data esecuzione alla cancellazione dall'Albo degli Avvocati di Roma dell'Avv. (omissis), nato ad (omissis), a seguito di sanzione disciplinare irrogata da questo Consiglio dell'Ordine in data (omissis) e confermata dal Consiglio Nazionale Forense in data (omissis) P.D. n. (omissis): propone che il Consiglio voglia sospendere la trattazione della pratica disciplinare n. (omissis), con riserva di riattivazione della pratica in questione nel caso di reinscrizione da parte dello stesso Avv. (omissis).

Il Consigliere Scialla si astiene.

Il Consiglio delibera in conformità.

- Il Consigliere Santini comunica di avere organizzato un convegno dal titolo "L'addebito della separazione" che si terrà in Aula Avvocati il giorno 10 marzo 2014 dalle ore 12.00 alle ore 15.00. Interverranno l'Avv. Valentina Ruggiero, l'On.le Avv. Erminia Mazzoni, la Dott.ssa Donatella Galterio, l'Avv. Laura Vasselli, l'Avv. Gianfranco Dosi e l'Avv. Marco Meliti.

Chiede che siano riconosciuti a partecipanti n. 3 crediti formativi.

Il Consiglio approva, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Bolognesi comunica che il prossimo 12 marzo 2014, alle ore 12.00, in Aula



Avvocati, si terrà la consueta Cerimonia inaugurale della Scuola Forense Vittorio Emanuele Orlando alla quale confida che possano partecipare, oltre al Presidente, tutti i Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati di Roma. Si tratta dell'ultimo anno di facoltatività della frequenza della Scuola istituzionale che, dal 1° gennaio 2015, diverrà obbligatoria.

Per far conoscere ancor meglio l'impegno del Consiglio dell'Ordine e dei docenti della Scuola Forense, le linee guida che si stanno seguendo nell'attività didattica (coerenti con l'art.43 della L. 247/12 e con l'indirizzo della Scuola Superiore dell'Avvocatura), la qualità ed il livello di organizzazione del corso, è stata predisposta una brochure illustrativa del corso che sarà disponibile presso gli Uffici del Consiglio, sarà allegata al prossimo numero di Foro Romano e distribuita in occasione della Cerimonia inaugurale, che reca il logo della Scuola e la cui realizzazione e stampa, con spesa imputabile alla voce di spesa della Scuola Forense, comporta un impegno di euro 1.500,00.

Il Consigliere Bolognesi comunica di aver esaminato la bozza di regolamento sull'istituzione della Scuole Forensi e di condividerne i contenuti, avendo peraltro partecipato alle riunioni, presso la Scuola Superiore dell'Avvocatura, per la predisposizione di tale testo.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Mazzoni, anche per conto del Consigliere Nicodemi, comunica di aver organizzato un convegno il prossimo mercoledì 12 marzo 2014, dalle ore 13.00 alle ore 15.00, presso la Sala Unità d'Italia della Corte di Appello di Roma, dal titolo "Condominio: riforme legislative". Saranno relatori gli Avv.ti Samantha Soricone ed Elisabetta Zoina.

Chiede che siano riconosciuti ai partecipanti n. 2 crediti formativi.

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Cassiani comunica che il giorno 8 marzo in occasione della "giornata internazionale della donna" che verrà celebrato nel Palazzo del Quirinale, verrà conferita all'Avv. Irma Conti l'onorificenza dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana.

Il Consigliere Cassiani chiede che il Consiglio ne prenda atto e manifesti compiacimento all'Avv. Irma Conti e alla sezione romana dell'Associazione Donne Giuriste di cui la Collega è Presidente.

Il Consiglio si complimenta con l'Avv. Irma Conti per l'importante onorificenza ricevuta.

COMUNICAZIONI DELLA COMMISSIONE DEONTOLOGICA

Pratica n. (omissis)- Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) espone di essere stata nominata, a suo tempo, difensore di ufficio di un soggetto in favore del quale aveva svolto attività difensiva fino al momento in cui veniva nominato un difensore di fiducia. Successivamente a tali eventi, si verificava l'ammissione del soggetto al patrocinio a spese dello Stato. Conseguentemente, la Professionista depositava istanza di liquidazione dei compensi, rigettata dal Giudice, attesa la richiesta riferentesi ad "*attività professionale svolta in epoca antecedente alla richiesta di ammissione a detto patrocinio ex art. 109 del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115*" - T. U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

In dipendenza di quanto sopra esposto, l'Avv. (omissis) ha chiesto, in data 8 gennaio 2014, un parere in materia deontologica:

- se sia "*possibile agire con la procedura dell'esecuzione forzata nei confronti*" del soggetto in parola";

- se abbia "*comunque diritto alla retribuzione dell'attività svolta*".



Il Consiglio

- Udita la relazione dei Consiglieri Avvocati Antonio Caiafa e Aldo Minghelli Coordinatori del Settore Deontologia,

osserva

- la regola deontologica dell'art. 46 – *Azioni contro la parte assistita per il pagamento del compenso* recita: *“L’avvocato può agire giudizialmente nei confronti della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, previa rinuncia al mandato”*.

E' evidente che il caso di specie non richiede l'attuazione della preventiva condizione, mentre l'agire giudizialmente è sottoposto alla utile possibilità di escussione dei beni;

- *“la delibera di ammissione al gratuito patrocinio non ha effetti retroattivi”* (Cass. civ., Sez. II, 23 novembre 2011, n. 24729);

- il primo comma dell'art. 116 - *“Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio”* del D.P.R. in epigrafe – *Parte III - Patrocinio a spese dello Stato - Titolo III - Estensione, a limitati effetti, della disciplina a spese dello Stato prevista per il processo penale*”, dispone: *“L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'art.82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'art.84, quando il difensore dimostra di avere esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali”*.

Tutto ciò premesso,

ritiene

che l'Avv. (omissis) possa trovare, in relazione ai quesiti formulati, adeguata e soddisfacente risposta in dipendenza della normativa sopra richiamata.

Pratica n. (omissis)– Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma in data (omissis), al fine di sapere se, avendo lo stesso ricevuto mandato di presentare presso la competente A.G. atto di denuncia-querela nei confronti di un collega per il reato previsto dall'art. 380 c.p., debba informare quest'ultimo ai sensi dell'art. 22, II canone complementare del Codice Deontologico Forense, ovvero possa essere esonerato da tale obbligo, stante il potenziale pregiudizio al diritto da tutelare che potrebbe derivare dalla suddetta comunicazione.

Il Consiglio

- Udita la relazione dei Consiglieri Avv. Antonio Caiafa e Avv. Aldo Minghelli quali Coordinatori del Settore Deontologia;

osserva

- la regola deontologica dell'art. 22, rubricato *“Rapporto di colleganza”*, stabilisce: *“L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà”*;

- in tale ottica, il II canone complementare dispone: *“L’avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all'esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, tranne che l'avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare”*;

ritiene

che, ferma restando la necessità che l'istante si attenga alle disposizioni normative sopra riportate, evitando così comportamenti che ledano i principi di correttezza e lealtà nei rapporti di colleganza, non è possibile per questo Consiglio esprimere un parere preventivo e/o autorizzativo che sollevi l'istante dall'obbligo di informazione previsto dal citato II canone complementare dell'art. 22, non



avendo gli strumenti per una concreta ed attuale -e non certamente solo potenziale- valutazione della portata lesiva che la suddetta comunicazione potrebbe avere sul diritto da tutelare.

Pratica n. (omissis)- Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis), con istanza pervenuta il (omissis), ha chiesto al Consiglio dell'Ordine di esprimere il proprio parere, al fine di conoscere se costituisca violazione delle norme deontologiche, pubblicizzare il professionista e lo studio con mezzi di comunicazione di massa ed attraverso apposizione di scritte, insegne, cartelli, manifesti su strada e su mezzi di trasporto pubblici e privati, precisando che il contenuto del messaggio pubblicitario in questione avrebbe ad oggetto dati personali del professionista, informazioni sullo studio ed indicazioni del logo.

Il Consiglio

- Udita la relazione dei Consiglieri Avv.ti Antonio Caiafa e Aldo Minghelli, quali Coordinatori del Settore Deontologia;

Osserva

- la questione sottoposta interessa un duplice profilo deontologico inerente sia le modalità con cui la pubblicità informativa del professionista può realizzarsi, sia il contenuto che la stessa deve e può legittimamente avere;

- in particolare, è necessario fare riferimento ai dettami deontologici di cui agli artt. 17 e 17 bis del Codice Deontologico Forense nella versione attualmente ancora in vigore, così come all'art. 10 della Legge Professionale Forense (L. n.247/2012), nonché alle "Linee Guida sulla Pubblicità degli Avvocati", emanate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma nella seduta del 9 gennaio 2014, con particolare riferimento all'art.2;

- la regola deontologica dell'art. 17 Codice Deontologico Forense, rubricato "Informazioni sull'attività professionale" stabilisce che: "*L'avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale. Il contenuto e la forma dell'informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell'affidamento della collettività e rispondere a criteri di trasparenza e veridicità, il rispetto dei quali è verificato dal competente Consiglio dell'Ordine. Quanto al contenuto, l'informazione deve essere conforme a verità e correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale. L'avvocato non può rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché questi vi consentano. Quanto alla forma e alle modalità, l'informazione deve rispettare la dignità e il decoro della professione. In ogni caso, l'informazione non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa*";

- l'art. 17 bis Codice Deontologico Forense rubricato "Modalità dell'informazione" sancisce tassativamente che: "*L'avvocato che intende dare informazioni sulla propria attività professionale deve indicare:*

-) *la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qualora l'esercizio della professione sia svolto in forma associata o societaria;*
-) *il Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti lo studio;*
-) *la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con l'indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web, se attivato;*
-) *il titolo professionale che consente all'avvocato straniero l'esercizio in Italia, o che consenta all'avvocato italiano l'esercizio all'estero, della professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie.*

Può indicare:



-) i titoli accademici;
-) i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari;
-) l'abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori;
-) i settori di esercizio dell'attività professionale e, nell'ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente;
-) le lingue conosciute;
-) il logo dello studio;
-) gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale;
-) l'eventuale certificazione di qualità dello studio; l'avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell'Ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l'indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato”;

L'avvocato può utilizzare esclusivamente i siti web con domini propri e direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipa, previa comunicazione tempistica al Consiglio dell'Ordine di appartenenza della forma e del contenuto in cui è espresso.

Il professionista è responsabile del contenuto del sito e in esso deve indicare i dati previsti dal primo comma.

Il sito non può contenere riferimenti commerciali e/o pubblicitari mediante l'indicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo.”

- la tematica in questione, inoltre, è stata disciplinata anche dall'art. 10 della L. n. 247/2012, rubricato “Informazioni sull'esercizio della professione”, il quale ha previsto che: “1) E' consentita all'avvocato la pubblicità informativa sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti. 2) La pubblicità e tutte le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere comparative con altri professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive. 3) In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale. 4) L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce illecito disciplinare.”;

- va, altresì, osservato come anche le “Linee Guida sulla Pubblicità dell'Avvocato”, siano intervenute sui diversi profili interessati dalla materia oggetto ed in particolare, per ciò che attiene il caso di specie, con l'art. 2 rubricato: “Forme di pubblicità non consentite”, il quale prevede che: “Non è consentita ed è da ritenersi, per le sue intrinseche caratteristiche, sempre contraria ai doveri dell'avvocato, la pubblicità attraverso: a) canali televisivi e radiofonici; b) cartelloni pubblicitari; c) striscioni pubblicitari; d) targhe luminose; e) visite a domicilio (salvo che presso la sede sociale f. gli uffici amministrativi del cliente e su richiesta di questi); g) articoli o interviste su richiesta e quotidiani o mezzi di comunicazione di massa dirette ad esaltare le proprie capacità professionali, in particolare se a pagamento. Non è consentito pubblicare dati che riguardino terzi, nomi del cliente, tariffe applicate, percentuale di cause vinte, entità del fatturato, promesse di recupero. Non sono consentite l'esaltazione delle proprie capacità professionali e la pubblicità comparativa.”. Da segnalare al riguardo anche i successivi artt. 3 (informazioni sulla professione tramite brochure e biglietti da visita), 4 (pubblicità a mezzo di elenchi e repertori), 5 (pubblicità a mezzo di stampati informativi), 6 (uso della rete web a fini informativi), 7 (informazioni sulla professione tramite siti web gestiti da terzi) delle medesime “Linee Guida”;

- da ultimo è bene menzionare la copiosa giurisprudenza sul punto del Consiglio Nazionale Forense,



dalla quale emerge chiaramente il principio secondo cui la pubblicità informativa deve essere consentita nei limiti fissati dalle norme deontologiche ed in particolare deve essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro professionale; è, infatti, consentita la pubblicità attraverso la diffusione di specifiche informazioni sull'attività e sui servizi offerti dall'Avvocato, al fine di orientare le scelte di colui che ricerchi assistenza, come emerge dalle pronunce di seguito riportate: *“La pubblicità informativa, essendo consentita nei limiti fissati dal Codice Deontologico Forense, deve essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro propri di ogni pubblica manifestazione dell'avvocato ed in particolare di quelle manifestazioni dirette alla clientela reale o potenziale”* (Cons. Naz. Forense 15.10.2012, n. 152); *“La pubblicità consentita è quella informativa e non quella promozionale e il discrimine tra le due forme, risiede nella potenziale efficacia delle espressioni utilizzate ad attingere la “sfera razionale” o, invece, quella “emotiva” del possibile cliente”* (Cons. Naz. Forense 7.7.2011, n. 93).

Tutto ciò osservato,

ritiene

che l'istante possa trovare risposta al quesito formulato nelle disposizioni e nelle indicazioni sopra richiamate.

Pareri su note di onorari

Parere n. (omissis) – Avv. (omissis)

- Il Consigliere Santini relaziona sull'istanza presentata il (omissis) dall'Avv. (omissis) avente ad oggetto la rettifica del parere di congruità su note di onorari n. (omissis);

Il Consiglio

- ritenuto che nell'adunanza del (omissis) è stato emesso il parere di congruità su note di onorari per (omissis);

rigetta

l'istanza e conferma in toto le delibere del Consiglio dell'Ordine emesse in data (omissis).

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 22) pareri su note di onorari :
(omissis)